



## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni*

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*

*Modello approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017*

## INDICE

<b>A</b>	<b>Premessa – L'attività di Lush Italia S.r.l.</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Il Decreto Legislativo</b>	<b>6</b>
<b>1.1.</b>	<b>Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti</b>	<b>6</b>
<b>1.2.</b>	<b>L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b>	<b>23</b>
<b>2.</b>	<b>L'adozione del Modello</b>	<b>25</b>
<b>2.1</b>	<b>Struttura Organizzativa</b>	<b>26</b>
<b>2.2</b>	<b>Brevi analisi della <i>Corporate Governance</i> di Lush</b>	<b>27</b>
<b>2.3</b>	<b>Obiettivi perseguiti e adozione del Modello</b>	<b>31</b>
<b>2.4</b>	<b>Rapporto tra Modello e Codice Etico</b>	<b>30</b>
<b>2.5</b>	<b>Destinatari del Modello</b>	<b>31</b>
<b>3.</b>	<b>Aree di rischio</b>	<b>34</b>
<b>3.1</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	<b>34</b>
<b>3.2</b>	<b>Reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>34</b>
<b>3.3</b>	<b>Reati societari</b>	<b>39</b>
<b>3.4</b>	<b>Reati Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio</b>	<b>40</b>
<b>3.5</b>	<b>Delitti contro l'industria ed il commercio</b>	<b>41</b>
<b>3.6</b>	<b>Reati informatici</b>	<b>43</b>
<b>3.7</b>	<b>Reati in falsità di monete, in carte di pubblico credito ed in valore in bollo e Delitti in materia di diritto d'autore</b>	<b>45</b>
<b>3.8</b>	<b>Reati ambientali</b>	<b>47</b>
<b>3.9</b>	<b>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare</b>	<b>48</b>
<b>3.10</b>	<b>Reato di razzismo e xenofobia</b>	<b>48</b>
<b>3.11</b>	<b>Altre tipologie di reato</b>	<b>49</b>
<b>3.12</b>	<b>Integrazione delle aree di rischio</b>	<b>49</b>
<b>4.</b>	<b>Procedure e principi di controllo</b>	<b>50</b>

4.1	Protocolli – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro	51
4.2	Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione	54
4.3	Protocolli - Reati societari	61
4.4	Protocolli - Reati Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio	67
4.5	Protocolli – Delitti contro l’industria ed il commercio	71
4.6	Protocolli - Reati informatici	74
4.7	Protocolli - Reati in falsità di monete, in carte di pubblico credito ed in valore in bollo e Delitti in materia di diritto d’autore	78
4.8	Protocolli - Reati ambientali	81
4.9	Protocolli – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare	83
4.10	Protocolli – Razzismo e Xenofobia	85
5.	Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	87
5.1	Identificazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza	87
5.2	Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	88
6.	Flussi informativi	91
6.1	Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi di Lush	91
6.2	Reporting verso l’Organismo di Vigilanza da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori o di terzi	92
6.3	Raccolta e conservazione delle informazioni	93
7.	Informazione e formazione	94
7.1	Comunicazione	94
7.2	Formazione del personale	94
7.3	Informativa a collaboratori, consulenti esterni e <i>partner</i>	95
8.	Sistema disciplinare	96
8.1.	Principi generali	96
8.2.	Violazioni del Modello	96
8.3.	Misure nei confronti dei Dipendenti	96

<b>8.4. Misure nei confronti degli Amministratori</b>	<b>98</b>
<b>8.5. Misure nei confronti dei Dirigenti</b>	<b>99</b>
<b>8.6. Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi</b>	<b>99</b>
<b>ALLEGATO 1: Codice Etico di Lush Italia S.r.l.</b>	<b>100</b>

## **Premessa – L'attività di Lush Italia S.r.l.**

Lush Italia S.r.l. (di seguito “**Lush**” e/o “**Società**”) è stata costituita il 22 settembre 1998 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12575920157, anche Codice Fiscale e Partita Iva.

La Società ha la propria sede legale ed amministrativa in Milano, Via Atto Vannucci n. 13.

Lush ha per principale oggetto sociale la produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al minuto, l'importazione e l'esportazione di prodotti cosmetici, di prodotti per l'igiene del corpo in generale e dei prodotti ad essi accessori nonché il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di articoli ed accessori per il bagno.

L'intero capitale sociale di Lush è posseduto da Lush Limited, società anch'essa operante nel medesimo settore merceologico e licenziante del marchio “LUSH”. In particolare, Lush intrattiene stretti rapporti infragruppo in considerazione del fatto che il Gruppo costituisce il solo ed unico fornitore dei prodotti commercializzati dalla società italiana.

## **1. Il Decreto Legislativo**

### **1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti**

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.

#### **1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante**

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "**Enti**") per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

### **1.1.2 Le sanzioni**

Le sanzioni previste<sup>1</sup> a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

- sanzioni pecuniarie (fino ad Euro 1.500.000.00);
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente<sup>2</sup>;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva<sup>3</sup>).

### **1.1.3 Le fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione<sup>4</sup>;
- reati societari<sup>5</sup>;
- abusi di mercato<sup>6</sup>;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro<sup>7</sup>;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa nonché autoriciclaggio<sup>8</sup>;
- delitti contro la fede pubblica<sup>9</sup> in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini <sup>10</sup>;
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in

---

<sup>1</sup> Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II "Sanzioni in generale" del Decreto.

<sup>2</sup> Art. 6, comma 5.

<sup>3</sup> Art. 18, Sezione II menzionata

<sup>4</sup> Artt. 24 e 25 del Decreto.

<sup>5</sup> Art. 25-ter, del Decreto.

<sup>6</sup> Art. 25-sexies del Decreto.

<sup>7</sup> Art. 25-septies del Decreto.

<sup>8</sup> Art. 25-octies del Decreto.

<sup>9</sup> Art. 25-bis del Decreto .

<sup>10</sup> Art. 25-quater del Decreto.

schiavitù<sup>11</sup> e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili<sup>12</sup>;

- reati transnazionali;
- reati informatici e trattamento illecito di dati<sup>13</sup>;
- delitti di criminalità organizzata<sup>14</sup>;
- delitti contro l'industria e il commercio<sup>15</sup>;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore<sup>16</sup>;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>17</sup>;
- reati ambientali<sup>18</sup>;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>19</sup>.

#### **1.1.4 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio**

##### **1.1.4.a) Pubblica Amministrazione**

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

##### **1.1.4.b) Funzione pubblica e pubblico ufficiale**

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:

- *legislative* (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- *amministrative* (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, Unione Europea, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e
- *giudiziarie* (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

---

11 Art. 25-*quinqüies* del Decreto.

12 Art. 25-*quarter* del Decreto.

13 Art. 24-*bis* del Decreto.

14 Art. 24-*ter* del Decreto.

15 Art. 25-*bis.1* del Decreto.

16 Art. 25-*novies* del Decreto.

17 Art. 25-*decies* del Decreto.

18 Art. 25-*undecies* del Decreto.

19 Art. 25-*duodecies* del Decreto.



Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 357 c.p. definisce "*pubblico ufficiale*" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

#### **1.1.4.c) Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio**

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica; e
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art. 358 c.p. definisce "*persona incaricata di un pubblico servizio*" colui che "*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*".

#### **1.1.5 I reati contro la Pubblica Amministrazione**

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- **malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario**<sup>20</sup>: mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;

---

<sup>20</sup> Art. 316-bis c.p..

- **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni** da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario<sup>21</sup> mediante l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**<sup>22</sup>: percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- **truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico**<sup>23</sup>: l'impiego di artifici e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**<sup>24</sup>: l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **concussione**<sup>25</sup> ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
- **corruzione per un atto d'ufficio**<sup>26</sup> ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere un atto dell'ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**<sup>27</sup> ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;
- **corruzione in atti giudiziari**<sup>28</sup>: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**<sup>29</sup>: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;

---

<sup>21</sup> Art. 316-ter c.p..

<sup>22</sup> Art. 640-bis c.p..

<sup>23</sup> Art. 640, comma 2, n. 1 c.p..

<sup>24</sup> Art. 640-ter c.p..

<sup>25</sup> Art. 317 c.p..

<sup>26</sup> Art. 318 c.p..

<sup>27</sup> Art. 319 c.p..

<sup>28</sup> Art. 319-ter c.p..

<sup>29</sup> Art. 319-quater c.p.

- **istigazione alla corruzione**<sup>30</sup>: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità.

Il dettaglio di quanto sopra è illustrato nella parte relativa ai "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del presente Modello.

#### **1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha introdotto l'art. 25-*septies* nel D.Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza. Ai sensi di tali disposizioni normative, l'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.); e
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

laddove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

---

<sup>30</sup> Art. 322 c.p..

Bisogna rilevare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

E' d'obbligo, pertanto, adottare un Modello Organizzativo che estenda l'analisi dei rischi a quelli collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

### **1.1.7 Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa nonché autoriciclaggio**

Il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, ha introdotto, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, le ipotesi previste dagli articoli 648 c.p. (ricettazione), 648-bis c.p. (riciclaggio), 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa) e dall'art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio)

Da notare che, se gli articoli 648-bis e 648-ter c.p. già costituivano reati presupposto di responsabilità per l'ente nell'ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), invece, entrano per la prima volta tra i reati presupposto.

Si tratta di reati aventi una **matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione**.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso ("Fuori dai casi di concorso...") si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene **in attività successive** alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Le differenze tra gli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter .1 c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico)<sup>31</sup>.

Per quanto riguarda l'elemento materiale:

- **Ricettazione:** è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.

---

<sup>31</sup> "Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'**elemento soggettivo**, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'**elemento materiale**, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen." (Cass. Pen., 12 aprile 2005, ric. De Luca).

- **Riciclaggio:** è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.
- **Autoriciclaggio:** è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo:

- **Ricettazione:** è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).
- **Riciclaggio:** la fattispecie di reato è a dolo generico.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa:** la fattispecie di reato è a dolo generico.
- **Autoriciclaggio:** secondo la dottrina maggioritaria, la fattispecie di reato è a dolo generico.

Tra queste ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di "*money laundering*" ossia "*lavaggio di denaro*") è stata introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato "*Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*".

Si trattava, pertanto, di una **ricettazione qualificata** dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

Con la riforma del 1990 (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), è scomparsa la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si è concentrata **sull'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza delittuosa** dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

E' stato anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che punisce una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla "ripulitura" del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con la Legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, ha mantenuto l'impianto del 1990, cancellando, però,

L'elencazione tassativa dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (*know your customer rule* ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di *compliance*.

Si segnala anche l'importanza del recente inserimento nei reati presupposto del Decreto del reato di autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in materia di "*emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero ed autoriciclaggio*".

### 1.1.8 **Delitti contro l'industria ed il commercio**

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/01, *inter alia*, i delitti contro l'industria e il commercio.

Le fattispecie di reati contro l'industria ed il commercio sono:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.): chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.): chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.): chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocimento all'industria nazionale;
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.): chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.): chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.): chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.): salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o

altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello **stesso o chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo paragrafo;**

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-*quater* c.p.): chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o chiunque al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

### **1.1.9 I reati societari**

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61<sup>32</sup>, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere **commessi direttamente**:

- dal Consiglio di Amministrazione;
- dagli Amministratori;
- dai Direttori Generali;
- dai Sindaci;
- dai Liquidatori;

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- **false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo;
- **false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo, laddove da ciò derivi un danno per i soci o i creditori;
- **indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;

---

<sup>32</sup> Art. 3.

- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629-bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- **formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- **impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci e degli altri organi sociali;
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.): l'art. 1 co. 76 L. 190/2012 ha modificato l'art. 2635 c.c., introducendo il reato di "*corruzione tra privati*" nel Decreto, il quale poi è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, relativo all'"*Attuazione della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*". La *ratio* incriminatrice della norma è da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario. Occorre evidenziare che, ai fini dell'applicabilità del Decreto, rileva il comportamento degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti su menzionati, i quali, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettino la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 38/17, rilevano anche le condotte di chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. In ultimo, si precisa che il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate è punito con le medesime pene;
- **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2365-bis c.c.): tale fattispecie di reato è stata introdotta dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, relativo all'"*Attuazione della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore*



*privato*". In particolare, viene punito chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Per tale reato, si procede sempre a querela della persona offesa;

- **illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione.

Il dettaglio di quanto sopra è illustrato nella parte relativa ai Reati Societari del presente Modello.

#### **1.1.10 Abusi di mercato**

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:

- **abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di "privilegio" (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, oppure partecipe al capitale dell'emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari;
- **manipolazione dei mercati** (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

#### **1.1.11 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo**

La Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha introdotto, nell'ambito del Decreto, l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*" altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell'impresa:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.);
- **alterazione di monete** (art. 454 c.p.);
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.);
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.);
- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.);
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede** (art. 464, comma 2 c.p.);
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.);
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464, comma 1 c.p.).

#### **1.1.12 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l'impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell'impresa.

#### **1.1.13 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona**

Varie ipotesi rilevanti:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
- **tratta di persone** (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **prostituzione minorile** (art. 600-*bis*, comma 1 e 2, c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
- **pornografia minorile** (art. 600-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4, c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione,

pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all'adescamento o allo sfruttamento di minori;

- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-*quinquies* c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;
- **detenzione di materiale pedopornografico** (art. 600-*quater* c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
- **pornografia virtuale** (art. 600-*quater*, comma 1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
- **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche.

#### **1.1.14 Reati transnazionali**

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:

- **delitto di associazione per delinquere**: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- **delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso**: associazione per delinquere che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti**: associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;
- **traffico di migranti e disposizioni contro l'immigrazione clandestina**: favorire l'immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;
- **riciclaggio**: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**;
- **induzione a non rendere dichiarazioni**: induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;

- **favoreggiamento personale:** offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità Giudiziaria.

#### **1.1.15 I reati commessi all’estero**

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

#### **1.1.16 Reati informatici e trattamento illecito di dati**

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici** (art. 491-*bis* c.p.);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.);
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-*quater* c.p.);
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinquies* c.p.);
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.);
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinquies* c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.);
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.);
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.).

#### **1.1.17 Reati Ambientali**

Il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha introdotto, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, l’art. 25-*undecies*, che prevede le seguenti fattispecie di reato:

- **inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.);
- **disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.);
- **delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinquies* c.p.);
- **associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali** (art. 452-*octies* c.p.);
- **traffico e abbandono di materiale radioattivo** (art. 452-*sexies* c.p.);
- **reati relativi alla uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-*bis* c.p.);
- **reati relativi al deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-*bis* c.p.);
- **reati relativi allo scarico di acque reflue** (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/06);
- **reati relativi alla gestione dei rifiuti non autorizzata** (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06);
- **reati relativi all'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee ed alla relativa bonifica** (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06);
- **reati relativi alla violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla irregolare tenuta dei registri di carico e scarico** (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06);
- **reati relativi al traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1 ed art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06);
- **reati relativi alla violazione delle disposizioni in tema sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 152/06);
- **reati relativi alla violazione dei limiti di emissione in atmosfera** (art. 279, comma 5 del D.Lgs. 152/06);
- **reati relativi alla tratta di specie animali in estinzione** (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-*bis*, comma 1, ed art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- **reati relativi alla violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** (art. 3, comma 6 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- **reati relativi all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti")** (art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

#### **1.1.18 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Tale fattispecie di reato, prevista dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, riguarda il datore di lavoro che: (i) occupa più di tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e dal quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato; (ii) occupa lavoratori minori in età non lavorativa; (iii) occupa lavoratori sottoposti alle

altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art.603-*bis* c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento di persone).

#### **1.1.19 Xenofobia e Razzismo**

La Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*terdecies* (con efficacia dal 12 dicembre 2017), relativo ai reati di xenofobia e razzismo. In particolare, vengono in rilievo i reati di cui all'art. 3, comma 3-*bis* della Legge 654/75, la quale punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etici nazionali o religiosi (o istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora tali condotte si fondino in tutto o in parte sulla negazione o sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

#### **1.1.20 Altri reati**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/2001, l'art. 24-*ter*: **Delitti di Criminalità Organizzata** (art. 416, comma 6, art. 416-*bis*, art. 416-*ter*, art. 630 c.p. ed art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/01, le seguenti fattispecie di reato: **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 513, art. 513-*bis*, art. 514, art. 515, art. 516, art. 517, art. 517-*ter* ed art. 517-*quater* c.p.) ed i **Delitti in materia di violazione del diritto di autore** (art. 171, 1 e 3 comma, art. 171-*bis*, art. 171-*ter*, art. 171-*septies* ed art. 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633).

La legge 3 agosto 2009 n. 116, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", ha introdotto, nel novero dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.).

## **1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Il Decreto<sup>33</sup> introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

### **1.2.1 Modello quale esimente nel caso di reato**

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze<sup>34</sup>:

- 1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Art. 6, comma 1.

<sup>34</sup> Art. 6, comma 2.

<sup>35</sup> Art. 6, comma 3.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente<sup>36</sup>.

### **1.2.2 Lush e l'adozione del Modello: introduzione**

Lush, al fine di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dei propri affari, ha ritenuto di adottare un "modello di organizzazione, gestione e controllo", in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "**Modello**"), come meglio illustrato nel capitolo 2 che segue.

Lush ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico<sup>37</sup>, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con lo stesso, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etico-sociali a cui si ispira Lush nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto, delle pronunzie giurisprudenziali e delle Linee Guida formulate da Confindustria.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Lush, con delibera del 1 dicembre 2017, ha nominato l'"*Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno*" (di seguito, l'"**Organismo di Vigilanza**"), in composizione monocratica, nella persona dell'Avv. Antonio Palumbo, nominando altresì l'Avv. Valentina Zanelli, in qualità di Segretario e coordinatore dell'Organismo di Vigilanza, le funzioni di con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

---

<sup>36</sup> Art. 6, comma 4.

<sup>37</sup> Come definito al paragrafo 2.4.



## 2. L'adozione del Modello

### Struttura societaria di Lush

Il capitale sociale di Lush è interamente posseduto da Lush Limited, società di diritto inglese, che esercita attività di direzione e coordinamento *ex art. 2497 c.c.* sulla società italiana.

### Struttura Organizzativa

Lush è una società a responsabilità limitata, che si caratterizza per una struttura organizzativa di tipo funzionale che viene per semplicità sotto riportata.

I *principali processi sensibili* che Lush ha individuato al proprio interno sono riconducibili principalmente a tutte le funzioni operative, attraverso le quali la Società svolge la propria attività.

Nell'organigramma sono state riprodotte tali funzioni/processi operativi, nei quali i reati individuati possono generarsi. L'individuazione di tali funzioni/processi è stata fatta utilizzando la *medesima nomenclatura* in uso in ambito Lush e riportata nella struttura organizzativa della Società.

In sintesi le principali *funzioni/processi a rischio reato* (come meglio evidenziato nel successivo capitolo 3) sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- *Finance Manager*;
- *Property and Development Manager*;
- *Payroll Manager*;
- *Recruitment Manager*;
- *Trading Manager (Digital team)*;
- *PR Manager*;
- *IT Manager*.

Tutti riportano direttamente all'Amministratore Delegato.

**2.1 Struttura organizzativa**

*[OMISSIS]*

## **2.2 Brevi analisi della Corporate Governance di Lush**

Gli organi di *corporate governance* di Lush sono ad oggi:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione.

La Società si è, anche, dotata della revisione legale esterna.

### **2.2.1 Il Consiglio di Amministrazione secondo lo Statuto sociale**

#### **A. Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi di Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano, in modo inderogabile, alla decisione dei soci.

#### **B. Doveri degli amministratori**

Gli amministratori apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati; conoscono i compiti e le responsabilità della carica; dedicano ad essa il tempo necessario; deliberano in modo informato; mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

#### **C. Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di due ad un massimo di quattro membri.

A comporre il Consiglio di Amministrazione sono chiamati soggetti che, per specifiche competenze, sono in grado di contribuire all'assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate.

In caso di nomina di direttori generali e di procuratori, agli stessi devono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al principio della segregazione dei poteri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori in carica, a condizione che i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione.

Ad oggi, il Consiglio di Amministrazione di Lush è composto da tre membri.

#### **D. Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società che altrove, purché in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno uno dei suoi membri.

#### **E. Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti.

Ferme restando le previsioni statutarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestività tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;
- b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;
- c) provvede a che il Consiglio sia regolarmente informato sui fatti di maggior rilievo intervenuti e sull'andamento generale della Società.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

#### **F. Deleghe**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri agli amministratori nonché autorizzare gli amministratori a nominare istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Ad oggi, il Consiglio di Amministrazione di Lush ha delegato ampie attribuzioni gestionali ad uno dei propri membri (dott. Andreanelli).

La Società ha poi conferito specifiche procure speciali al *Finance Manager* al fine di permettergli l'esercizio delle proprie mansioni anche nei confronti dei terzi nonché ad un procuratore, facente parte del Gruppo, relativamente alla gestione del personale.

#### **G. Controllo interno**

Il sistema di controllo interno della Società è un processo volto ad assicurare l'efficienza della gestione societaria ed imprenditoriale, anche tramite il coordinamento con il socio unico ed il Gruppo a cui la Società appartiene; la sua conoscibilità e verificabilità; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti di ogni fonte e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società, del socio unico e dei creditori sociali.

La Società ha adottato *practise* interne di condivisione delle decisioni gestionali tra più funzioni aziendali.

#### **H. Assemblea dei Soci**

La Società incoraggia e facilita la partecipazione del socio unico alle Assemblee, in particolare fornendo ogni informazione e tutti i documenti necessari per un'agevole e consapevole partecipazione alle assemblee.

## **2.3 Obiettivi perseguiti e adozione del Modello**

Lush, in osservanza all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

### **2.3.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine**

L'adozione del Modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto<sup>38</sup>, si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano, in nome e/o per conto di Lush, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("**Attività Sensibili**") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano, in nome e/o per conto di Lush, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione nel caso di inosservanza delle procedure;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la possibile commissione dei reati.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "Attività Sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;

---

<sup>38</sup> Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.

- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

### **2.3.2 Approvazione del Modello**

Il presente Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Lush del 1 dicembre 2017.

### **2.3.3 Modifiche e aggiornamento del Modello**

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”<sup>39</sup>. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza dell’organo amministrativo di Lush.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, all’Amministratore Delegato di Lush - previa informativa all’Organismo di Vigilanza - la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale, quali la modifica dell’organigramma o la modifica del capitolo 1 nel caso di riforma legislativa che possa ampliare il novero dei reati ai sensi del Decreto senza tuttavia avere un impatto sulle Attività Sensibili di Lush e sulla implementazione di nuovi protocolli. In ogni caso le modifiche e le integrazioni apportate dovranno essere ratificate con delibera del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

## **2.4 Rapporto tra Modello e Codice Etico**

Il Modello risponde all’esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Tale complesso di regole è completato dal Codice Etico di Lush (di seguito congiuntamente il “**Codice Etico**”); in particolare il Codice Etico rappresenta l’insieme dei principi e dei valori su cui si fonda Lush, rappresentando un valido strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “deontologia dell’ente”.

Ne consegue che sussiste una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico tale da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza; al riguardo si osserva che Lush presenta già una adeguata struttura organizzativa funzionale, nella quale diverse funzioni offrono più servizi ad uno stesso cliente ed il cui sviluppo ha dato luogo al presente Modello.

Ciascuna area di business soggiace ad una serie di procedure, regole di comportamento, norme deontologiche e criteri di controllo che già limitano, in ambiti di ragionevole discrezionalità, il “*modus operandi*” degli organi e con essi le relative funzioni apicali e i soggetti sottostanti.

---

<sup>39</sup> Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

L'insieme di tali "regole di comportamento" e "norme deontologiche" (quest'ultime emanate anche a livello centrale), sono comunicate in maniera ufficiale a tutti i dipendenti (via informatica e con consegna di copia del Modello).

## **2.5 Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione e/o controllo in Lush, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla struttura organizzativa di Lush, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

Lush comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Lush.

Lush condanna qualsiasi comportamento che per qualsivoglia ragione si riveli difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico.

### **3. Aree di rischio**

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dipendenti di Lush nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni, consulenti e *partner*.

In particolare, tale capitolo si propone come obiettivo quello di identificare, per ciascuna macro-categoria di reati ritenuta rilevante, i processi aziendali, le c.d. "Attività Sensibili/Aree di Rischio", nell'ambito delle quali può essere potenzialmente commesso un reato richiamato dal D.Lgs. 231/01.

#### **3.1. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

La sede legale ed amministrativa della società si trova a Milano, in Via Atto Vannucci n. 13. Presso tale immobile viene svolta anche l'attività di deposito, confezionamento e spedizione ordini. L'attività commerciale della Società viene svolta in circa 30 negozi, la maggior parte dei quali in gestione diretta (i negozi in *franchising* sono in numero molto limitato) e localizzati nei centri storici (soltanto alcuni negozi si trovano invece all'interno di Centri Commerciali) (di seguito, i "Negozi").

Attualmente la Società impiega circa 300 dipendenti.

La Società ha nominato un R.S.P.P. esterno.

Sulla scorta dell'analisi delle principali Attività Sensibili e delle specifiche Valutazioni del Rischio contenute nel Documento redatto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), e 28 del D.Lgs. 81/08, i principali potenziali rischi individuati e considerati di livello almeno "medio" sono:

- i) Rischi di cadute in piano, scivolamenti, urti e simili;
- ii) Rischi di taglio;
- iii) Rischi legati ad emergenze sanitarie;
- iv) Rischi per le lavoratrici madri;
- v) Rischi legati a movimentazione manuale di carichi
- vi) Rischi legati all'utilizzo del transpallet.

Per tutti i sopra indicati rischi, sono state previste specifiche misure di prevenzione e protezione.

Si segnala che, ad oggi, non ci sono stati infortuni sul lavoro nella sede di Milano. Per quanto riguarda i Negozi, sono stati registrati 22 incidenti non gravi, tra cui 10 in itinere.

Di seguito sono elencati i principali processi sensibili che Lush ha individuato al proprio interno, disposti in ordine di rischio residuo decrescente.



Attività Sensibili	Area	Reato
<p><b>Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro</b>, con particolare riferimento alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento del "Documento di Valutazione dei Rischi" ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D.Lgs. 81/2008;</li> <li>- applicazione ed osservanza delle misure di prevenzione dei rischi, indicate nel "Documento di Valutazione dei Rischi";</li> <li>- obblighi di formazione ed informazione previsti dagli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>- <i>Payroll Manager</i></li> <li>- <i>Recruitment Manager</i></li> <li>- R.S.P.P. e R.L.S.</li> <li>- Responsabile Negozio</li> </ul>	<p>Omicidio colposo (<b>art. 589 c.p.</b>)</p> <p>Lesioni personali colpose (<b>art. 590 c.p.</b>)</p>

### 3.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati qui considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tali rapporti possono essere diretti, indiretti ed occasionali.

Per rapporti diretti, si intende lo svolgimento di una attività che prevede un contatto non mediato tra Lush ed una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Per rapporti indiretti, si intendono eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto, rapporto diretto instaurato con la pubblica Amministrazione: se una società o altro ente stipula un contratto con una Amministrazione Pubblica o partecipa ad un bando indetto dall'Unione Europea e, per darvi esecuzione, ricorre ai servizi di Lush, tale ipotesi concretizza un rapporto indiretto.

Per rapporti occasionali, infine, si deve intendere l'attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, tutela ambientale, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.

Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate, si rileva che Lush **intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche** solo rapporti indiretti ed occasionali.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Lush ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente e divisi secondo il criterio sopradescritto.

RAPPORTI INDIRETTI		
Attività Sensibili	Area	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione/gestione degli incarichi per consulenze esterne e dei contratti di servizi</li> <li>- Selezione e gestione dei collaboratori</li> <li>- Gestione della liquidità e contabilità</li> <li>- Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>- <i>Finance Manager</i></li> <li>- <i>Recruitment Manager</i></li> <li>- <i>Payroll Manager</i></li> </ul>	<p>Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (<b>art. 316-bis c.p.</b>)</p> <p>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (<b>art. 316-ter c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640-bis c.p.</b>)</p>

<p>– Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria</p>		<p>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, comma 2, n. 1 c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640-ter c.p.</b>)</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione (<b>art. 322 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (<b>art. 319-ter c.p.</b>)</p>
--	--	---

RAPPORTI OCCASIONALI		
Attività Sensibili	Area	Reato
<p>– Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul luogo di lavoro</p> <p>– Ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni</p>	<p>– Amministratore Delegato</p> <p>– <i>Property and Development Manager</i></p> <p>– <i>Finance Manager</i></p> <p>– <i>Payroll Manager</i></p>	<p>Corruzione per un atto d'ufficio (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione (<b>art. 322 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (<b>art. 319-ter c.p.</b>)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, comma 2, n. 1 c.p.</b>)</p>

		Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico ( <b>art. 640-ter c.p.</b> )
--	--	--

### 3.3. Reati societari

La contabilità e la gestione amministrativa della Società vengono svolte sulla base di specifiche procedure interne, condivise anche col Gruppo e sono soggette a revisioni e controlli periodici da parte del Gruppo e, comunque, dalla società di revisione legale esterna.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali</b> previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)</li> <li>- <b>Gestione delle operazioni societarie</b></li> <li>- <b>Gestione delle operazioni di natura commerciale</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>- <i>Finance Manager</i></li> <li>- <i>Property and Development Manager</i></li> </ul>	<p>False comunicazioni sociali (<b>art. 2621 c.c.</b>)</p> <p>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (<b>art. 2622, commi 1 e 2, c.c.</b>)</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti (<b>art. 2626 c.c.</b>)</p> <p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (<b>art. 2627 c.c.</b>)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (<b>art. 2628 c.c.</b>)</p> <p>Formazione fittizia del capitale (<b>art. 2632 c.c.</b>)</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (<b>art. 2629 c.c.</b>)</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto di interesse (<b>art. 2629-bis c.c.</b>)</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (<b>art. 2633 c.c.</b>)</p> <p>Corruzione tra privati (<b>art. 2635, comma 3, c.c.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati (<b>art. 2365-bis c.c.</b>)</p>

		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
--	--	--

**3.4. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

Seppur potenzialmente la Società svolga attività che potrebbe rientrare nelle aree di rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio, Vi è da precisare che il concreto rischio è limitato considerando che l'unico fornitore di beni è il Gruppo e che la clientela è rappresentata da consumatori.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai suddetti reati sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selezione dei fornitori di servizi;</li> <li>- Acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di associazione o raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture;</li> <li>- Gestione delle condizioni economico-finanziarie alla base dei contratti con i fornitori (incluse, le condizioni di pagamento), attività di sollecito del credito scaduto e recupero del credito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>- <i>Finance Manager</i></li> </ul>	<p>Ricettazione (art. 648 c.p.)</p> <p>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p> <p>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>

### 3.5. Delitti contro l'industria ed il commercio

La Società svolge attività che potenzialmente potrebbero rientrare nelle aree di rischio dei delitti contro l'industria ed il commercio, vista l'attività di commercializzazione di prodotti cosmetici al dettaglio.

Vi è però da segnalare che il rischi sono praticamente nulli con riferimento alla scelta dei fornitori, visto che l'intera gamma di prodotti viene fornita dal Gruppo e precisamente, dal socio unico o comunque da società facenti parte del Gruppo.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai suddetti reati sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Identificazione, valutazione ed acquisizione della clientela;</b></li><li>- <b>Gestione delle condizioni di vendita dei prodotti ai clienti.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Amministratore Delegato</li><li>- <i>Trading Manager (Digital Team)</i></li></ul>	<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (<b>art. 513 c.p.</b>)</p> <p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (<b>art. 513-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (<b>art. 515 c.p.</b>)</p>



### 3.6. Reati informatici

Sulla scorta dell'analisi effettuata all'interno di Lush, risulta che la Società ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" anche detto "Codice della Privacy") e, tra queste, l'adozione del Manuale Programmatico di Sicurezza ("MPS") e di specifiche politiche interne in tema di privacy ("Privacy Policies"), tra cui:

- (i) la Linea Guida per la gestione dei dati personali presenti nei sistemi informativi aziendali e loro distribuzione;
- (ii) la *Policy* sul trattamento dei dati personali in formato cartaceo;
- (iii) la *Policy* sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e Internet; e
- (iv) la Procedura operativa per la dismissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e misure di sicurezza per i dati personali.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Lush ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente:

Attività Sensibili	Area	Reato
<p>– <b>Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche</b> con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica periodica dell'applicazione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy, dal Manuale Programmatico di Sicurezza e dalle <i>Privacy Policies</i>;</li> <li>- utilizzo e gestione della mailing list;</li> <li>- protezione dei dati dal rischio di intrusione o di intercettazione (<i>keylogger</i>, <i>backdoor</i>) ed in caso di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>– <i>IT Manager</i></li> <li>– <i>Trading Manager (Digital Team)</i></li> <li>– <i>Finance Manager</i></li> <li>– R.S.P.P. e R.L.S.</li> </ul>	<p>Accesso abusivo a sistema informatico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quater c.p.</b>)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quinquies c.p.</b>)</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (<b>art. 615-quater c.p.</b>)</p> <p>Ipotesi di falsità aventi ad oggetto documenti informatici (<b>art. 491-bis c.p.</b>)</p>

<p>dismissione di apparecchiature elettroniche;</p> <p>- verifica della presenza di codici d'accesso a software protetti dall'ingegno e di programmi suscettibili di recare danno (<i>malicious software</i>).</p> <p><b>– Formazione e trasmissione telematica di documentazione a soggetti privati</b></p>		
--	--	--

### 3.7. Reati in falsità di monete, in carte di pubblico credito ed in valore in bollo e Delitti in materia di diritto d'autore

La Società svolge attività che potenzialmente potrebbero rientrare nelle aree di rischio dei reati in falsità di monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo nonché dei delitti in materia di diritto d'autore.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai suddetti reati sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Area	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Verifica dell'autenticità delle monete e delle carte durante le operazioni di pagamento</b></li> <li>- <b>Utilizzo di segni distintivi altrui o la violazione del diritto d'autore nelle operazioni commerciali e di marketing</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>- <i>PR Manager</i></li> <li>- <i>Trading Manager (Digital Team)</i></li> <li>- Responsabile di Negozio</li> </ul>	<p>Reato di falsificazione in monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (<b>art. 453 c.p.</b>)</p> <p>Reato di alterazione di monete (<b>art. 454 c.p.</b>)</p> <p>Reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate alterazione di monete (<b>art. 455 c.p.</b>)</p> <p>Reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (<b>art. 457 c.p.</b>)</p> <p>Reato di falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (<b>art. 459 c.p.</b>)</p> <p>Reato di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (<b>art. 460 c.p.</b>)</p> <p>Reato di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori</p>

		<p>di bollo o di carta filigranata (<b>art. 461 c.p.</b>)</p> <p>Reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (<b>art. 473 c.p.</b>)</p> <p>Reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (<b>art. 474 c.p.</b>)</p> <p>Delitti in materia di diritto d'autore <i>ex</i> Legge 633/41</p>
--	--	--

### 3.8. Reati ambientali

Le attività svolte presso la sede di Milano e nei Negozi non presentano caratteristiche tali da determinare il rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

Nella sede di Milano e nei negozi non vi sono emissioni in atmosfera rilevanti né sono presenti impianti che generano scarichi idrici. La sede si allaccia alla pubblica fognatura.

La sede di Milano ed i Negozi non producono rifiuti pericolosi. Nella sede di Milano e nella maggior parte dei Negozi, la raccolta differenziata è a carico del condominio ove gli immobili si trovano. La Società è comunque iscritta al Sistri.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (PC, stampanti, fotocopiatrici, cellulari) sono fornite alla Società tramite contratti di noleggio a medio termine e, pertanto, Lush non si occupa del relativo smaltimento. L'unico rifiuto speciale prodotto sono i toner esausti, che vengono raccolti presso la Società in contenitori forniti dalla società specializzata che si occupa dello smaltimento degli stessi.

I dipendenti vengono responsabilizzati sulla gestione dei rifiuti.

Attività Sensibili	Area	Reato
Corretta gestione dei rifiuti	- Amministratore Delegato.	Reati relativi alla gestione dei rifiuti non autorizzata ( <b>art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06</b> )  Reati relativi al traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 259, comma 1 ed art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06</b> )

### 3.9. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare

Il rischio del ricorrere del reato previsto all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98 è, ad oggi, remoto ma non è possibile escluderlo.

In ogni caso, la Società ha adottato una procedura interna definita "Payroll Guide", nella quale ha previsto specifici processi di controllo e verifica, diretti ad evitare l'assunzione di dipendenti extracomunitari con permesso di soggiorno non regolare.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Lush ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente:

Attività sensibile	Area	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di selezione ed assunzione del personale dipendente</li> <li>- Procedure di selezione di società a cui appaltare servizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>- Responsabile Recruitment</li> <li>- Responsabile di Negozio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98)</li> </ul>

### 3.10. Razzismo e Xenofobia

Il rischio del ricorrere del reato previsto all'art. 25-terdecies del decreto (ovvero il reato di cui all'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/75) è, ad oggi, remoto ma non è possibile escluderlo.

Si precisa che la Società ha espresso nel proprio Codice Etico i principi diretti a prevenire la commissione di tale reato nonché ha previsto, nella procedura interna definita "Payroll Guide", specifiche direttive, finalizzate ad evitare il ricorrere di tale condotte criminose.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Lush ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente:

Attività sensibile	Area	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di selezione ed assunzione del personale dipendente</li> <li>- Gestione delle operazioni di natura commerciale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>- Property and Development Manager</li> <li>- Recruitment Manager</li> <li>- Responsabile di Negozio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razzismo e Xenofobia (art. 3, comma 3-bis della Legge 654/75)</li> </ul>

### **3.11. Altre tipologie di reato**

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, ossia il reato di abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato, i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia), i reati associativi, i delitti di criminalità organizzata ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello e del Codice Etico.

### **3.12. Integrazioni delle aree di rischio**

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "Attività Sensibili" potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di Lush, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza.

## 4. Procedure e principi di controllo

Il presente capitolo si propone come obiettivo quello di individuare, per ciascuna classe di reati rilevanti per Lush, i protocolli generali e i protocolli specifici, che devono essere rispettati dagli amministratori, dirigenti e dipendenti (di seguito, gli “**Esponenti**”), nonché dai collaboratori, consulenti esterni e partner della Società.

I processi di Lush e le relative attività, considerate attualmente sensibili con riferimento alle tipologie di reati esistenti, sono sintetizzati e riepilogati nelle tabelle riportate al precedente Capitolo 3.

### Destinatari

I destinatari del presente capitolo sono: gli Esponenti di Lush, i collaboratori, i consulenti esterni ed i partner (di seguito, i “**Destinatari**”). Tutti i Destinatari, nella misura in cui essi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Attività Sensibili ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Lush, devono attenersi a regole di condotta conformi, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati presi in considerazione.

In particolare, il presente capitolo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Lush, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti sono tenuti a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

Ai collaboratori, consulenti esterni e *partner* della Società deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Lush.



#### **4.1. Protocolli – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

##### **4.1.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

###### Divieti

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico degli Esponenti di Lush di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre Lush ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.Lgs 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.Lgs 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi, che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

###### Obblighi

La presente sezione prevede l'espesso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da Lush, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge;
- utilizzare correttamente le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al R.S.P.P. ed al R.L.S. le deficienze dei dispositivi di protezione (sia in sede che nei Negozi) nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, dandone notizia al R.L.S.;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa attività che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito da Lush, al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate, eventuali segnali di rischio/pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure di Lush.

#### **4.1.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Lush ha implementato il regime di prevenzione e controllo previsto dalla legge, definito dal D.Lgs. 81/08, con l'adozione del Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.), con la designazione del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e la nomina del medico competente.

La gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei relativi obblighi coinvolge ciascuno dei Destinatari, ognuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni.

<b>Protocollo 1 - Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	
<b>Documento di Valutazione dei Rischio</b>	<p>Il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, "DVR") deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.</p> <p>In particolare, il DVR deve contenere tutte le informazioni utili a descrivere l'organizzazione e l'attività di Lush (sia in Sede che nei Negozi), oltre a identificare e classificare precisamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle che si prevede di adottare.</p> <p>Il DVR deve essere redatto ed aggiornato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08, sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con la collaborazione del R.S.P.P. e del medico competente, sentito il R.L.S..</p> <p>La Società deve fare in modo di adempiere, con adeguata periodicità, agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento del personale, in conformità con le previsioni di cui all'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.</p> <p>Alle attività relative alla gestione della sicurezza deve essere assegnato uno specifico <i>budget</i> annuale di spesa coerente con i programmi di attività in corso.</p>
<b>Modalità di gestione del DVR</b>	<p>Lush, attraverso la figura del R.S.P.P. ed in collaborazione col R.L.S., deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal DVR</li></ul>

	<p>sia nella Sede che nei singoli Negozi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- impiegare i dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.);</li><li>- fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta.</li></ul>
<b>Modalità di gestione delle attività manutentive agli impianti ed alle attrezzature della sede e dei negozi</b>	<p>Lush, attraverso la figura del R.S.P.P. ed in collaborazione con il R.L.S., deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- programmare gli interventi manutentivi e di pulizia che si rendessero necessari;</li><li>- eseguire tutti gli interventi programmati o necessari e certificare il loro assolvimento;</li><li>- adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;</li><li>- assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.</li></ul>
<b>Formazione</b>	<p>E' necessario predisporre una pianificazione degli interventi di formazione finalizzati all'apprendimento, da parte degli Esponenti e di tutti i Destinatari, delle procedure di sicurezza e di emergenza adottate dalla Società.</p>

## **4.2. Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione**

### **4.2.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

#### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico degli Esponenti in via diretta nonché a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di collaboratori, consulenti esterni e *partner* in generale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici italiani o esteri (o a loro familiari);
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Lush, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia (l'economicità del regalo o omaggio non deve sconfinare le prassi consuete), o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Lush. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o per la finalità di promozione dell'attività commerciale di Lush. Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o comunque attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, devono sempre essere autorizzate dall'Amministratore Delegato, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. In tutti i casi, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei collaboratori, consulenti esterni e *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- cedere all'induzione posta in essere da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri e, conseguentemente, promettere o dare indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio o a terzi.

### Doveri

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette Attività Sensibili devono essere gestiti in modo unitario e collegiale, coinvolgendo nell'*iter* decisionale più persone e funzioni aziendali ed, eventualmente, procedendo alla nomina, anche di volta in volta, di un Responsabile Interno per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
- gli incarichi conferiti ai collaboratori, consulenti esterni e partner, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati da almeno due soggetti appartenenti a Lush;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura al di fuori dell'utilizzo inerente la piccola cassa e sempre nei limiti della normativa antiriciclaggio;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- su ogni singola attività sensibile è opportuno prevedere un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
- segnalare tempestivamente ai soggetti apicali qualsiasi tentativo, o presunto tale, di induzione, posto in essere da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità allo stesso oppure ad un terzo.

#### **4.2.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei doveri e divieti elencati al precedente sottoparagrafo 4.2.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di Lush gli specifici protocolli, qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 – Assegnazione/gestione degli incarichi per consulenze esterne e nei rapporti con spedizionieri o fornitori di servizi</b>	
<b>Deleghe, procure e poteri</b>	<p>Qualora dipendenti, collaboratori, consulenti e partner dovessero intrattenere materialmente rapporti con soggetti pubblici, per conto di Lush, deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i dipendenti ovvero con clausola o comunicazione scritta <i>ad hoc</i> per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti.</p>
<b>Contrattualistica</b>	<p>I contratti tra Lush ed i collaboratori, consulenti e <i>partner</i> devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; se ritenuto opportuno dall'Organismo di Vigilanza, i contratti dovranno contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'Organismo di Vigilanza, al fine del rispetto da parte degli stessi del D.Lgs. 231/2001.</p> <p>I collaboratori, consulenti esterni e <i>partner</i> coinvolti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che preveda la valutazione preliminare di più funzioni aziendali e l'approvazione finale da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato. L'Organismo di Vigilanza deve verificare la regolarità ed il rispetto, da parte di tutti gli Esponenti intervenuti, della procedura connessa alla selezione e valutazione dell'incarico, ricezione e valutazione della offerta, approvazione della stessa, fatturazione e relativa contabilizzazione.</p> <p>Consulenze rese come risultati degli incarichi conferiti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. A tal fine, apposita evidenza scritta dovrà essere rilasciata a Lush sia circa la correttezza della documentazione prodotta sia circa l'osservanza, nella predisposizione e stesura della suddetta documentazione, delle norme di massima professionalità, chiarezza, completezza e accuratezza di informazioni indicate e da inoltrare alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nei contratti con i collaboratori, consulenti esterni e <i>partner</i> deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es: clausole risolutive espresse o penali).</p>

	Nei contratti con gli spedizionieri o con appaltatori di servizi deve essere garantita: a) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione tra i contraenti; b) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; c) l’inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
<b>Conflitti di interesse</b>	Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con soggetti pubblici deve essere informato l’Organismo di Vigilanza con nota scritta.

### Protocollo 2 – Gestione dell’omaggistica/donazioni nei confronti di soggetti pubblici

<b>Omaggi/Donazioni</b>	Devono essere rispettati i principi contenuti nel Codice Etico in materia di omaggistica e donazioni (l’economicità del regalo o omaggio, come in precedenza indicato nella parte generale, non deve sconfinare le prassi consuete).
-------------------------	--

### Protocollo 3 – Selezione e gestione dei dipendenti e dei collaboratori

<b>Selezione, assunzione, gestione, formazione e incentivazione dei dipendenti e collaboratori</b>	<p>Nel selezionare e gestire i dipendenti e collaboratori, dovranno trovare applicazione le disposizioni adottate dalla Società, così come precisate nella “<i>Payroll Guide</i>”, accessibile a tutti i dipendenti dal server aziendale.</p> <p>Tale Guida prevede le tipologie di contratti di lavoro utilizzabili e le principali disposizioni da applicare durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.</p> <p>Tutte le assunzioni dovranno avvenire tramite un sistema strutturato di valutazione dei candidati da parte di più funzioni aziendali, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato.</p> <p>La Società dovrà mantenere aggiornata ed applicare la politica relativa allo “<i>Schema di Bonus per Manager e Trainees</i>”, sempre consultabile da tutti i dipendenti sul server aziendale.</p>
--	---

<b>Protocollo 4 – Gestione della liquidità e contabilità</b>	
<b>Transazioni finanziarie</b>	<p>Nessun pagamento nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere effettuato in contanti, salvo i pagamenti di modico valore.</p> <p>Le transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione devono essere tracciabili e verificabili <i>ex post</i> tramite adeguati supporti documentali/informativi, nel rispetto anche di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.</p> <p>Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. Ciascuna disposizione di pagamento deve essere autorizzata dal <i>Finance Manager</i> o dall'Amministratore Delegato.</p> <p>E' necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito.</p> <p>E' necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori e ai membri degli organi sociali, e l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa.</p> <p>E' opportuno prevedere controlli sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie.</p>
<b>Irregolarità o anomalie</b>	<p>Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (anche se soggetti esterni alla Società):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pagamento di fatture;</li><li>– pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali;</li><li>– corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni;</li><li>– destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitari o nazionali o regionali, ecc.</li></ul> <p>devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.</p>



**Protocollo 5 – Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale**

<b>Contenziosi/Contestazioni</b>	Eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche con la Pubblica Amministrazione devono essere portati immediatamente a conoscenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno individuare le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere. Il Consiglio di Amministrazione valuterà se informare, a tal riguardo, l'Organismo di Vigilanza.
----------------------------------	--

**Protocollo 6 – Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali ed in materia di sicurezza sul luogo di lavoro**

<b>Ispezioni</b>	<p>Durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore ivi comprese anche le autorità preposte alla verifica del rispetto del D.Lgs. 81/2008, alle verifiche tributarie e alle verifiche INPS da parte dell'Ispettorato del lavoro devono partecipare almeno due soggetti. In ogni caso, il Presidente del Consiglio o l'Amministratore Delegato deve essere immediatamente informato.</p> <p>Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.</p>
------------------	---

**Protocollo 7 – Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività di Lush**

<b>Autorizzazioni e Licenze</b>	Tale attività deve essere posta in essere rispettando il principio della segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad esempio la compilazione di schede formative, anche da parte del consulente esterno, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del
---------------------------------	--

	processo nonché specifici controlli interni sulla veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione.
--	---

### **4.3. Protocolli - Reati societari**

#### **4.3.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

##### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della funzione di *internal auditing* di Gruppo e dell'incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc...) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o

anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate;

- offrire o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci (se nominati), liquidatori di altre società o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti per far sì che essi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio dannosi per la loro società e dai quali Lush possa trarre vantaggio.

### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla elaborazione contabile, redazione e formazione del bilancio d'esercizio e situazione semestrale di Lush nonché degli altri documenti richiesti dalla normativa di settore;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale della Società;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- astenersi da comportamenti diretti a corrompere soggetti apicali di altre società per far conseguire un vantaggio alla Società.

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance* (anche con l'ottenimento di specifiche lettere di attestazione);
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli organi sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

#### **4.3.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.3.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 – Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)</b>	
<b>Definizione dei ruoli e responsabilità</b>	<p>La Società deve chiarire internamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i ruoli e compiti dei soggetti (anche se esterni alla Società) che sono responsabili della gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci, dei rendiconti, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nei singoli documenti finali;</li> <li>– la funzione e il soggetto deputato a gestire, per conto di Lush, la contabilità ed il processo di formazione dei documenti contabili, cui conferire apposita delega e procura scritta.</li> </ul> <p>La Società dovrà informare tutti i dipendenti su quanto sopra.</p>
<b>Gestione operativa</b>	<p>Le modalità di gestione della contabilità e di redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto delle procedure interne e di Gruppo, adottate da Lush.</p> <p>Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità nella gestione della contabilità e nella predisposizione dei documenti contabili.</p> <p>Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.</p> <p>Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e deve essere coerente all’oggetto per cui è stata richiesta. A tal fine tutta la documentazione propedeutica alla redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) deve essere debitamente archiviata dal <i>Finance Manager</i>.</p> <p>E’ inoltre necessario che sia previsto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un programma di formazione – informazione del personale impiegato nella effettuazione delle registrazioni contabili;</li> <li>– il rispetto dei processi di selezione degli <i>outsourcers</i> che forniscono servizi, anche di gestione contabile e di predisposizione dei documenti, a favore di Lush.</li> </ul> <p>La documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri.</p>

<b>Protocollo 2 – Gestione delle operazioni societarie</b>	
<b>Definizione dei ruoli e responsabilità</b>	<p>La Società deve chiarire internamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– i ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle operazioni societarie, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nelle documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali e regolamentate di Lush;</li><li>– la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto di Lush le apposite operazioni di cui sopra, cui conferire apposita delega e procura scritta.</li></ul> <p>La Società dovrà informare tutti i dipendenti su quanto sopra.</p>
<b>Gestione operativa</b>	<p>Le modalità di gestione delle operazioni societarie devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto dei principi di <i>Corporate Governance</i>, specificati nel Codice Etico e/o adottati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un'operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo ed una condivisione delle decisioni tra più funzioni aziendali.</p> <p>Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.</p> <p>Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e deve essere coerente all'oggetto per cui è stata richiesta. A tal fine tutta la documentazione relativa alle operazioni societarie deve essere archiviata in modo che ne venga assicurata anche la riservatezza.</p> <p>E' inoltre necessario che sia previsto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– un programma di formazione – informazione del personale impiegato nella predisposizione della documentazione attinente le operazioni societarie;</li><li>– un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme dei documenti inerenti le operazioni societarie.</li></ul> <p>La documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri.</p>

### Protocollo 3 – Gestione del rapporto con la società di revisione legale

<b>Identificazione dei soggetti responsabili</b>	<p>Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– identificazione del/i soggetto/i, all'interno dell'Area Finance, preposto/i ad interloquire con la società di revisione legale e alla trasmissione della relativa documentazione;</li><li>– evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione legale;</li><li>– possibilità per la società di revisione legale di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione ai reati societari.</li></ul>
--	---

### Protocollo 4 – Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

<b>Procedure operative</b>	<p>Nella predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Ministeri, <i>Authorities</i>, ecc.), la Società pone attenzione al rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni a tali Autorità;</li><li>– degli obblighi di trasmissione alle competenti Autorità dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificatamente richiesti dalle predette Autorità;</li><li>– degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.</li></ul>
----------------------------	--

### Protocollo 5 – Situazioni di conflitto di interesse del Consiglio di Amministrazione

<b>Gestione del conflitto di interessi</b>	<p>Alla data di accettazione della carica, e successivamente con tempestività, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono comunicare alla Società le eventuali ulteriori cariche ricoperte in altre Società che possano determinare una situazione di conflitto di interesse.</p>
--	---

**Protocollo 6 – Relazioni con soggetti apicali di società terze**

**Principi di comportamento**

Nei rapporti e relazioni con soggetti apicali di altre società, dovranno sempre essere osservati i principi di correttezza e lealtà nonché quelli indicati nel Codice Etico della Società.

In particolare, si dovrà evitare: (i) di sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o accettare la promessa da società clienti o fornitrici allo scopo di compiere o di omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; e (ii) di offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società clienti o fornitrici, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, al fine di far compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La Società dovrà assicurare che i rapporti decisionali interni relativi alla conclusioni di contratti, implicanti un rilevante impegno di spesa per Lush, siano condivisi tra più funzioni aziendali, anche eventualmente coinvolgendo il Gruppo nell'*iter* decisionale e tenendo report o traccia scritta di tali procedimenti decisionali interni.



#### **4.4. Protocolli - Reati Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio**

##### **4.4.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

###### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- acquistare, ricevere o occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- a seguito della commissione o del concorso nel commettere un delitto non colposo, impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

###### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività che implicano trasferimenti di denaro, beni o utilità;
- effettuare pagamenti in denaro contante nei limiti stabiliti dalla legge;
- riconoscere compensi indebiti in favore di fornitori o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere;
- omettere informazioni su clienti e fornitori giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente parte speciale;
- utilizzare informazioni su clienti e fornitori acquisite illecitamente al fine di ottenere benefici di qualunque utilità nelle relazioni commerciali;

- effettuare qualunque transazione finanziaria con controparti delle quali non si conosca l'identità, sede e natura giuridica;
- con riferimento all'impiego delle risorse finanziarie della Società, avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza, conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- fare tutto quanto possibile e di prestare la massima attenzione per evitare la commissione del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni inerenti l'acquisizione di clienti, gli affidamenti, il controllo del credito, la selezione dei fornitori, l'approvvigionamento, gli investimenti e disinvestimenti, sia sempre ricostruibile e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne.

#### **4.4.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.4.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 – Gestione dei rapporti con i fornitori</b>	
<b>Disciplina dei rapporti di fornitura con il Gruppo</b>	La Società ha come unico fornitore dei propri prodotti il Gruppo (inteso come società appartenenti al Gruppo). Con riferimento ai rapporti di fornitura infra-gruppo, la Società dovrà disciplinare i rapporti di fornitura in forma scritta, indicando, in modo determinato o determinabile, il prezzo del prodotto acquistato e corrispondere il corrispettivo dei beni o dei servizi prestati dai fornitori con modalità di pagamento che ne assicurino la tracciabilità.  Anche le società appartenenti al Gruppo dovranno impegnarsi a rispettare il Modello ed aderire ai valori espressi nel Codice Etico della Società.
<b>Identificazione e disciplina dei rapporti con i fornitori non appartenenti al Gruppo</b>	Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>– selezionare e valutare più fornitori al fine di garantire un processo comparativo degli offerenti;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- classificare in base alla fonte di provenienza le informazioni utilizzate per la selezione e valutazione dei fornitori ed utilizzare tali informazioni in conformità alla legge;</li><li>- se possibile, scegliere i fornitori tra <i>partner</i> commerciali già accreditati presso la Società, cercando in ogni caso di verificare la relativa reputazione ed affidabilità sul mercato;</li><li>- disciplinare i rapporti con i fornitori tramite contratti scritti, che siano sottoscritti da soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure interne, indicando, in modo determinato o determinabile, il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;</li><li>- corrispondere il corrispettivo dei beni o dei servizi prestati dai fornitori con modalità di pagamento che ne assicurino la tracciabilità, utilizzando i pagamenti in contanti sempre nei limiti di legge;</li><li>- inserire nei contratti con i fornitori ed i clienti una clausola contrattuale che richiami l'osservanza del Modello e l'adesione ai valori espressi nel Codice Etico della Società;</li><li>- concedere finanziamenti ai fornitori esclusivamente per iniziative finalizzate ad assicurare la qualità e la continuità della fornitura dei beni o dei servizi e previa valutazione dell'Organismo di Vigilanza;</li><li>- segnalare all'Organismo di Vigilanza i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto.</li></ul>
<b>Tracciabilità delle entrate ed uscite di cassa</b>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i pagamenti da ricevere e da fare siano tracciati e tracciabili e, quindi, effettuati principalmente con bonifico bancario o con carta di credito aziendale, evitando l'utilizzo del denaro contante;</li><li>- in ogni caso, rispettare sempre la soglia dei pagamenti in denaro contante, prevista dal D.Lgs. 231/07 o da altra normativa in tema di antiriciclaggio;</li><li>- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali profili di anomalia, di qualunque natura, nei pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società.</li></ul>

<b>Protocollo 2 – Gestione dei rapporti con i clienti</b>	
<b>Acquisti presso i negozi</b>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– applicare nei negozi la procedura interna denominata “<i>Gestione Denaro</i>”, la quale prevede specifiche indicazioni sul divieto di cambio soldi in negozio;</li><li>– i pagamenti dei prodotti potranno avvenire in contanti ma sempre nei limiti della soglia dei pagamenti in denaro contante, prevista dal D.Lgs. 231/07 o da altra normativa in tema di antiriciclaggio, oppure a mezzo di carta di debito o credito;</li><li>– segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali profili di anomalia, di qualunque natura, nei pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società.</li></ul>
<b>Acquisti on-line</b>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– rispettare le condizioni generali di vendita, anche pubblicate on-line, accettando il pagamento con carta di credito (Visa, Mastercard, Postepay, Amex, carte ricaricabili o Paypal) oppure con bonifico immediato tramite piattaforma Sofort;</li><li>– segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali profili di anomalia, di qualunque natura, nei pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società.</li></ul>

## 4.5. **Protocolli – Delitti contro l'industria ed il commercio**

### 4.5.1 **Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

#### Divieti

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- di adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio del settore in cui la Società opera ovvero principalmente la commercializzazione di prodotti cosmetici e da bagno;
- di compiere, nell'esercizio dell'attività sociale, atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- commercializzare, nell'esercizio dell'attività sociale, una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

#### Obblighi

La presente sezione prevede l'espesso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività commerciali poste in essere;
- agire in conformità alla normativa vigente ponendo in essere tutte le misure cautelative, volte ad assicurare la correttezza degli scambi commerciali, contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti;
- osservare misure idonee a garantire la tracciabilità del processo acquisitivo, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa;
- mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i *competitors* in particolare;
- esercitare l'attività commerciale con modalità improntate alla correttezza, buona fede e veridicità verso i clienti finali, rispettando le normative di legge;
- astenersi dal porre in essere operazioni ed attività che possano comportare la commissione di delitti contro l'industria ed il commercio, determinando il compimento di attività vietate ed illecite;

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte – ivi inclusi i contatti relativi a rapporti con società collegate/ correlate/ consociate - al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione.

#### **4.5.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.5.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di Lush sia in territorio italiano che estero, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 – Rapporti con i clienti e fornitori (se diversi dal Gruppo)</b>	
<b>Applicazione di misure idonee a non turbare il commercio</b>	Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>- non impedire immotivatamente a soggetti terzi di avere rapporti commerciali con la Società, fermo restando che in merito all'acquisto dei prodotti, Lush è vincolata (anche per ragioni di proprietà intellettuale ed industriale) ad acquistarli in via esclusiva dalle società del Gruppo;</li><li>- all'interno delle normali regole della libera concorrenza, tenere un comportamento con le controparti commerciali, improntato alla correttezza, trasparenza e collaborazione;</li><li>- prevedere una segregazione interna affinché ogni ordine di acquisto sia discusso e negoziato tra più funzioni interne e sottoscritto poi dall'Amministratore Delegato o dal <i>Finance Manager</i>, al fine di escludere o limitare il rischio che vengano posti in essere atti di concorrenza sleale.</li></ul>

<b>Protocollo 2 – Controlli sulle caratteristiche dei prodotti commercializzati</b>	
<b>Applicazione di misure idonee ad evitare frodi</b>	Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>- rispettare la normativa di legge in tema di etichettatura e di trasparenza relativamente agli ingredienti contenuti nei prodotti Lush ed alle quantità vendute;</li><li>- rispettare quanto previsto dalle Procedure interne "<i>Batching: Tracciabilità Lotti</i>" e "<i>Stock Take Procedures – Procedura Inventariale</i>" in tema di prodotti nudi e di pesatura dei prodotti al taglio;</li></ul>

	– assicurare che le informazioni relative ai prodotti venduti al pubblico siano veritiere e corrette e non inducano i clienti finali in inganno.
--	--

## 4.6. **Protocolli - Reati informatici**

### 4.6.1 **Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica deve intendersi l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Lush deve porsi sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.
- **Integrità:** garanzia che ogni dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati.
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

#### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

#### **Obblighi**

La presente sezione prevede conseguentemente l'obbligo di conoscere e rispettare:

- le disposizioni previste dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03), ed in particolare modo quelle relative alle misure minime di sicurezza, e del Regolamento UE 2016/679;
- tutte le misure atte a garantire l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito.

E' inoltre tassativamente imposto di:



- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di Lush interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne di Lush, nell’acquisizione, classificazione, elaborazione comunicazione e protezione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all’Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale, della rete interna (intranet) e di Internet, al fine di evitare la commissione di reati.

**4.6.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell’attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.5.1 devono rispettarsi, nell’esplicazione delle attività di Lush sia in territorio italiano che estero, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 - Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche</b>	
<b>Applicazione di misure idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza informatica</b>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rispettare ed aggiornare periodicamente le misure minime di sicurezza, così come previste dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/03) ed della iniziare l’implementazione delle misure previste dal Regolamento UE 2016/279;</li> <li>– aggiornare annualmente il Manuale Programmatico di Sicurezza (“MPS”);</li> <li>– verificare l’applicazione e l’aggiornamento delle <i>Privacy Policies</i>, tra cui, in particolare, le disposizioni di cui alla Linea Guida per la gestione dei dati personali presenti nei sistemi informativi aziendali e loro distribuzione, alla <i>Policy</i> sul trattamento dei dati personali in formato cartaceo ed alla <i>Policy</i> sull’utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e Internet;</li> <li>– curare l’effettuazione giornaliera / settimanale / bisettimanale (a seconda della tipologia di banca dati da copiare: es: contabilità e gestionale – mail – <i>personal folders</i> dello staff) delle copie di</li> </ul>

	<p>sicurezza delle banche dati trattati, in collaborazione con l'operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- proteggere, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici, i dati sensibili contro l'accesso abusivo da parte di chiunque si introduca nel sistema informatico o telematico attraverso strumenti hardware o software (es: <i>keylogger, backdoor, malicious software</i>, ecc);</li><li>- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano minare un'effettiva protezione dei dati personali e l'eventuale intrusione alla rete interna (intranet).</li></ul>
--	--

#### Protocollo 2 – Formazione e trasmissione telematica di documentazione a soggetti privati

<b>Trasmissione telematica</b>	Nelle trasmissioni telematiche è necessario prestare la massima attenzione sia nella fase di redazione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla e che non vi siano rischi di alterazione.
--------------------------------	--

#### Protocollo 3 – Dimissione delle apparecchiature informatiche

<b>Tutela dei dati personali in caso di dimissione delle apparecchiature informatiche</b>	In caso di dimissione di componenti elettrici ed elettronici suscettibili di memorizzare dati personali, la Società dovrà fare in modo che gli stessi siano effettivamente cancellati o trasformati in forma non intelligibile, con le modalità tecniche ritenute più adeguate (ad esempio, utilizzo di <i>wiping program</i> o <i>file shredder</i> oppure formattazione dei dispositivi di tipo hard disk oppure demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su supporti magnetici o magneto-ottici ), così da impedire a soggetti non autorizzati – che abbiano a vario titolo la disponibilità materiale dei supporti – di venirne a conoscenza non avendone diritto.
---	--

	La Società dovrà verificare l'applicazione e l'aggiornamento della Procedura operativa per la dismissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e misure di sicurezza per i dati personali.
--	--

## **4.7. Protocolli - Reati in falsità di monete, in carte di pubblico credito ed in valore in bollo e Delitti in materia di diritto d'autore**

### **4.7.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

#### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis e art. 25-nonies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- contraffare monete nazionali o straniere (o carta), aventi corso legale nello Stato o fuori o alterare in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore o comunque, di concerto o meno con chi ha eseguito la contraffazione o con un intermediario, introdurre nel territorio dello Stato o detenere o spendere o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate o chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquistare o comunque ricevere, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- spendere, o mette altrimenti in circolazione monete o carta contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede;
- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero fare di tali marchi o segni contraffatti o alterati
- contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

#### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- verificare l'autenticità delle monete (o della carta), soprattutto all'interno dei Negozi e di non accettare monete che possano visibilmente essere contraffatte o alterate;
- evitare condotte che determinino la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi o brevetti, disegni o modelli industriali di terzi;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività di ricezione e spendita denaro, soprattutto all'interno dei Negozi;
- non duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- far osservare ai singoli lavoratori tutte le norme poste dalla legge nonché le disposizioni, le procedure interne e le istruzioni impartite da Lush, al fine di evitare la commissione di tali reati.

#### **4.7.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.7.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 – Ricezione della moneta o carta nei Negozi</b>	
<b>Applicazione di misure idonee a garantire la corretta verifica dell'autenticità delle monete e delle carte</b>	Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>- dotare ciascun Negozio di apparecchi idonei a verificare l'autenticità di monete o carte;</li><li>- applicare nei Negozi la procedura interna denominata "<i>Gestione Denaro</i>", la quale prevede specifiche indicazioni sul divieto di cambio soldi in negozio;</li><li>- affidare il servizio di cambio-monete a soggetti dotati di idonea professionalità e serietà;</li><li>- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali profili di anomalia, di qualunque natura, nei pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società.</li></ul>

<b>Protocollo 2 – Tutela della proprietà industriale di terzi e del diritto d'autore</b>	
<b>Applicazione di misure idonee ad evitare la contraffazione di segni distintivi altrui o la violazione del diritto d'autore</b>	Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>- creare prassi interne dirette a verificare che i prodotti e/o i nomi commerciali dei prodotti "LUSH" non violino diritti di proprietà industriale o segni distintivi di terzi, anche avvalendosi di professionisti o consulenti esterni;</li><li>- verificare e porre in essere un'attenta analisi delle informazioni commerciali prima della loro diffusione;</li><li>- espletare un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti</li></ul>

	<p>dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte della stessa;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rinnovare il contratto di licenza dell'uso del marchio "LUSH" con il Gruppo;</li><li>- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali profili di anomalia, di qualunque natura, nei pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società.</li></ul>
--	---

## **4.8. Protocolli - Reati ambientali**

### **4.8.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

#### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata di rifiuti sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- cagionare l'inquinamento – anche con sostanze pericolose - del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e usare un certificato falso durante il trasporto;
- effettuare una spedizione di rifiuti – anche pericolosi - costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti, elencati nell'Allegato II del citato Regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ingenti quantitativi di rifiuti (anche di rifiuti ad alta radioattività);
- fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

### Obblighi

La presente sezione prevede l'espesso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente in generale, con particolare riguardo alla tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo, dell'aria e dell'ozono nonché all'osservanza delle normative in tema di gestione dei rifiuti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'ambiente, predisporre tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ed effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla normativa di settore;
- far osservare ai singoli lavoratori tutte le norme poste dalla legge nonché le disposizioni, le procedure interne e le istruzioni impartite da Lush, a tutela dell'ambiente;
- astenersi dal porre in essere operazioni ed attività che possano comportare la commissione di reati ambientali, determinando il compimento di attività vietate ed l'inquinamento dell'ambiente.

#### **4.8.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.8.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 - Reati relativi alla gestione dei rifiuti</b>	
<b>Applicazione di misure idonee a garantire la corretta gestione dei rifiuti</b>	Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>- seguire le procedure operative ivi previste per la raccolta differenziata, smaltimento ed eventuale registrazione dei rifiuti;</li><li>- mantenere attiva la registrazione al Sistri;</li><li>- individuare idonee società esterne, che siano dotate dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, per l'esecuzione dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti;</li><li>- effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti presso le aree dedicate di raccolta;</li><li>- informare e responsabilizzare ciascun dipendente sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;</li><li>- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano determinare rischi con riferimento alla gestione dei rifiuti.</li></ul>



#### **4.9. Protocolli – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare**

##### **4.9.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

###### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre Lush al rischio di commissione della fattispecie di reato prevista dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs 231/2001 e/o comunque tali da favorire l'attuarsi della predetta fattispecie di reato;
- occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri – soprattutto se minorenni – privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 286/09 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- esporre i propri dipendenti a condizioni di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.;
- stipulare contratti di appalto di servizi con soggetti terzi, di cui la Società sia venuta a conoscenza dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare.

###### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- verificare costantemente la regolarità del soggiorno dei propri dipendenti stranieri, sia in fase di assunzione che durante la costanza del rapporto di lavoro;
- in caso di contratti di appalto che implicino la fornitura dei servizi all'interno della Società da parte di soggetti cittadini di Paesi terzi, chiedere alla società appaltatrice l'esibizione di documentazione attestante la regolarità del soggiorno del/dei dipendente/i straniero/i che forniscono il servizio presso Lush, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

##### **4.9.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sotto-paragrafo 4.9.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 – Procedure di selezione del personale dipendente</b>	
<b>Controlli da eseguire prima dell'assunzione</b>	Rispettare quanto previsto dalla "Payroll Guide". In ogni caso, con riferimento a cittadini di Paesi terzi, la Società, prima di procedere all'assunzione del potenziale dipendente, dovrà richiedere copia di valido permesso di soggiorno in Italia.

<b>Controlli da eseguire in costanza del rapporto di lavoro</b>	<p>In linea con quanto previsto nella "Payroll Guide", in caso di assunzione di cittadini di Paesi terzi, la Società dovrà monitorare i termini di scadenza del permesso di soggiorno del proprio dipendente e richiedere tempestivamente copia del relativo rinnovo.</p> <p>Qualora lo ritenga opportuno, la Società dovrà richiedere, in qualsiasi momento, al proprio dipendente l'esibizione della copia del permesso di soggiorno, al fine di accertare che lo stesso non sia stato revocato o annullato.</p>
---	--

**Protocollo 2 – Procedure di selezione di società appaltatrici di servizi**

<b>Controlli da eseguire prima della stipula di un contratto di appalto di servizi</b>	<p>Prima di stipulare un contratto di appalto di servizi, che implichi la presenza di cittadini di Paesi terzi all'interno della propria struttura aziendale, la Società dovrà verificare con la società appaltatrice che tali dipendenti siano muniti di valido permesso di soggiorno in Italia.</p>
<b>Controlli da eseguire durante la vigenza del rapporto contrattuale</b>	<p>Nel corso della vigenza di un contratto di appalto di servizi, che implichi la presenza di cittadini di Paesi terzi all'interno della propria struttura aziendale, la Società dovrà verificare periodicamente con la società appaltatrice che tali dipendenti siano muniti di valido permesso di soggiorno in Italia. Qualora lo ritenga opportuno, la Società potrà richiedere alla società appaltatrice di effettuare verifiche sullo del permesso di soggiorno dei dipendenti che prestano servizio all'interno della struttura di Lush, al fine di accertare che lo stesso non sia stato revocato o annullato.</p>

#### **4.10. Protocolli – Razzismo e Xenofobia**

##### **4.10.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

###### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istigare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi (o istigare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora tali condotte si fondino in tutto o in parte sulla negazione o sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come previsto dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/78;
- adottare tali condotte all'interno della propria struttura aziendale e/o nei rapporti con la clientela e/o con le controparti contrattuali.

###### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di evitare, sia all'interno che con soggetti terzi esterni all'ambito aziendale, di adottare qualsivoglia condotta diretta a propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istigare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi (o istigare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora tali condotte si fondino in tutto o in parte sulla negazione o sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come previsto dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/78.

##### **4.10.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sotto-paragrafo 4.10.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 – Procedure di selezione del personale dipendente</b>	
<b>Principi da applicare in fase di selezione del personale</b>	Rispettare quanto previsto dalla "Payroll Guide" ed evitare qualsiasi condotta che determini discriminazioni (per ragioni razziali, etnici, nazionali o religiosi) in sede di assunzione o di svolgimento del rapporto di lavoro.

<b>Protocollo 2 – Rapporti con i clienti e con le controparti contrattuali</b>	
<b>Principi da applicare nei rapporti con i terzi</b>	Rispettare quanto previsto nel Codice Etico ed astenersi dal compiere ogni condotta che possa integrare la fattispecie di cui all'art. 3, comma 3- <i>bis</i> , della Legge 654/78.

## **5. Organismo di Vigilanza (O.d.V.)**

Ai fini dell'effettiva ed efficace attuazione del presente Modello è necessario che sia stato affidato ad un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

### **5.1. Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza**

L'organismo è caratterizzato dai seguenti requisiti:

- Onorabilità

Ai fini dell'attestazione dei requisiti di onorabilità, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono risultare interdetti, inabilitati, falliti o condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

- Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza devono essere valutati in relazione all'Organismo e non ai singoli componenti, in termini di:

- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non attribuzione di compiti operativi all'interno di Lush;
- collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione;

- Professionalità

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono:

- possedere di adeguate competenze specialistiche;
- essere dotati di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni.

- Continuità d'azione

La continuità d'azione deve essere intesa come:

- durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali;
- periodicità dei controlli.

Il rispetto dei requisiti di cui sopra viene verificato all'atto della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del 1 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, nella persona dell'Avv. Antonio Palumbo, nominando altresì l'Avv. Valentina Zanelli, in qualità di Segretario e coordinatore

dell'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà durata dalla data di nomina e fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio sociale successivo alla nomina, rinnovabile a ciascuna scadenza.

Con riferimento alla prima nomina, i membri dell'OdV resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

La revoca di tale incarico, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sarà ammessa:

- i) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente<sup>40</sup>;
- ii) per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, etc.);
- iii) per un giustificato motivo, anche rappresentato dalla perdita di fiducia dell'organo di gestione nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- iv) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- v) allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al punto precedente;
- vi) allorquando sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche se non passata in giudicato;
- vii) allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con Lush ad iniziativa del membro dell'organo.

In caso di revoca dell'incarico di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla relativa sostituzione; il membro così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri.

## **5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno di Lush corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura dell'Ente.

---

<sup>40</sup> Applicabile allorquando il membro dell'Organismo di Vigilanza sia anche un dipendente della Lush.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle Attività Sensibili, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura di Lush. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e dei responsabili delle aree operative, nonché da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività Sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da riportare su apposito libro dell'Organismo di Vigilanza, che verrà presentato e mostrato in almeno un incontro all'anno con il Consiglio di Amministrazione, ovvero in tutti i casi in cui vi sia necessità;
- coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
  - a) tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
  - b) verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
  - c) garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato o dai responsabili delle diverse aree operative:
  - a) sugli aspetti dell'attività di Lush che possono esporre l'Ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
  - b) sui rapporti con collaboratori, consulenti esterni e *partner*;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;

- interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all’Amministratore Delegato, in merito all’attuazione delle politiche adottate per l’attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall’art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell’Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa “patologica” condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
  - a) sollecitare i responsabili delle aree operative al rispetto del Modello;
  - b) indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
  - c) segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all’interno delle singole funzioni.
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, sarà proprio l’Organismo in esame a doversi attivare per garantire i tempi e forme di tale adeguamento<sup>41</sup>.

A tal fine, come anticipato, l’Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

L’Amministratore Delegato definisce il ruolo e le mansioni dello staff dedicato interamente o parzialmente all’Organismo di Vigilanza.

---

<sup>41</sup> Tempi e forme naturalmente, non predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l’esigenza di adeguamento.



## **6. Flussi informativi**

### **6.1. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali di Lush**

L'Organismo di Vigilanza riporta, su base annuale, ovvero ogni qual volta sia necessario, al Consiglio di Amministrazione di Lush.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone annualmente, una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento del Modello e gli altri temi di maggior rilevanza.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Lush, sia in termini di efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- 1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello ed il Codice Etico, al fine di:
  - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione, nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

## **6.2. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori o di terzi**

In ambito Lush, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da quest'ultimo richieste alle singole funzioni della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo (di seguito, i "**Flussi Informativi**");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, le "**Segnalazioni**").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, italiana o estera, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti degli Esponenti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dall'Amministratore Delegato, dai responsabili delle aree operative in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- Segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle aree operative nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- tutte le altre informazioni indicate nel Capitolo 4 del presente Modello.

All'Organismo di Vigilanza deve essere, altresì, comunicato il sistema delle deleghe adottato da Lush e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

### **Modalità di trasmissione e valutazione delle Segnalazioni**

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i Flussi Informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei responsabili delle aree operative mediante le modalità definite dall'Organismo di Vigilanza medesimo; a tal fine potranno essere istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare l'invio dei Flussi

Informativi, quali, ad esempio, linee telefoniche, email o mail boxes, cassettoni presso la sede ed i Negozi della Società;

- le Segnalazioni, ammesse anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto per il tramite dei canali informativi dedicati;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle Segnalazioni, di cui al punto precedente, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalle Segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le Segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario e possibile, l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Il risultato delle valutazioni sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

### **6.3. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, Segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce, con apposita disposizione interna, i criteri e le condizioni di accesso al database.

## **7. Informazione e formazione**

Lush, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle Attività Sensibili e dei protocolli ad esse riferibili. Tale piano è gestito dall'Amministratore Delegato che si coordina con l'Organismo di Vigilanza.

### **7.1. Comunicazione**

In particolare per quanto attiene alla comunicazione, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, il Modello sarà reso noto ai dipendenti e ai collaboratori, mediante invio anche di e-mail informativa (o di lettera informativa) avente ad oggetto l'avvenuta adozione del Modello e la disponibilità dello stesso nella rete Intranet di Lush e nella sede della Società.

La Società valuterà altresì se pubblicare il Modello sul proprio sito internet.

### **7.2. Formazione del personale**

Per quanto riguarda la formazione, Lush ha previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti a Lush dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per esso agiscono), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello, le Attività Sensibili e i protocolli ad esse riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

In modo particolare, i principi guida che hanno ispirato Lush nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:

- pervasività: viene previsto il coinvolgimento di tutti coloro che operano per conto della Società;
- documentabilità: al termine delle sessioni formative, deve essere dimostrabile l'avvenuta fruizione della formazione e l'assimilazione dei concetti proposti;
- responsabilizzazione: al termine della formazione, il personale è formato e responsabilizzato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello.

A tal fine, Lush intende dedicare un'apposita sessione informativa e formativa al proprio personale su base annuale

Fatto salvo quanto sopra previsto, il livello di formazione è, altresì, attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle menzionate Attività Sensibili, così come individuate nel capitolo 3 che precede, sono definiti incontri mirati al fine di illustrare le modalità

operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai protocolli relativi.

In ottemperanza ai principi sopraesposti, l'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Completano il quadro delle attività di informazione/formazione:

- l'invio di e-mail di aggiornamento con periodicità semestrale;
- la previsione di apposita informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti.

### **7.3. Informativa a collaboratori, consulenti esterni e partner**

Ai soggetti terzi, esterni a Lush (ad esempio, collaboratori, consulenti e partner), sarà fornita apposita informativa sull'avvenuta adozione del Modello e sulle conseguenze del mancato rispetto del Modello, anche mediante invio di specifica comunicazione. Il testo del Modello potrà essere reso disponibile anche eventualmente sul sito Internet della Società.

Laddove possibile sono inserite nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze del seguente tenore: *“Lush, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico ad esso allegato. La controparte [●] dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato da Lush, di dividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Lush”*.

## **8. Sistema disciplinare**

### **8.1. Principi generali**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti di Lush e/o dei dirigenti dello stesso, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

### **8.2. Violazioni del Modello**

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. 231/01, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

### **8.3. Misure nei confronti dei dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari importa l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- a) il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- b) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- c) la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
- d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;
- e) deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore dipendente al quale sia stato contestato l'addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 2) l'ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo per Lush, ovvero qualora il lavoratore sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui al punto 2);
- 4) la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle

prescrizioni del Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico di Lush delle misure previste dal D.Lgs. 231/01;

- 5) la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 o che ne determini la concreta applicazione a carico di Lush delle misure previste dal D.Lgs. 231/01, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3).

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti agli organi competenti di Lush, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

#### **8.4. Misure nei confronti degli amministratori**

Nel caso in cui le condotte sanzionabili, ai sensi e per gli effetti del presente Modello, siano state poste in essere da parte di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali, con l'esclusione dell'amministratore interessato, provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.



Nel caso in cui le condotte sanzionabili, ai sensi e per gli effetti del presente Modello, siano state poste in essere da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa direttamente l'Assemblea dei soci. In particolare, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore e/o gli amministratori, ai quali viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello, ha/hanno diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi i provvedimenti di cui sopra.

#### **8.5. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico da parte dei dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicabile.

#### **8.6. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati a Lush da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Lush, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

**Allegato 1: Codice Etico di Lush**